

CIRCOLARE N. 23/2004

**RIFORMA DIRITTO SOCIETARIO: S.P.A. -
INFORMATIVA ai sensi dell'art. 2381 comma
5 del codice civile**

© Copyright 2004 Acerbi & Associati®

Come risaputo, il D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 in attuazione della legge delega 3 ottobre 2001, n. 366, ha completamente riformato la disciplina delle società di capitali e delle società cooperative.

Con riferimento alle S.p.a, uno dei punti più importanti della riforma, che rappresenta una vera innovazione rispetto al silenzio del codice precedente, è costituito dalla precisa indicazione dei poteri-doveri degli organi delegati (amministratore delegato e comitato esecutivo) rispetto agli altri componenti del consiglio (cd. "consiglieri deleganti").

Gli organi delegati, oltre ad amministrare la società nei limiti della delega ricevuta (salva la possibilità del consiglio di amministrazione di "impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega") ai sensi dell'art. 2381 comma 5 del codice civile, devono:

- **curare** che *"l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa"*.

Gli organi delegati devono quindi porre in essere un'efficiente organizzazione dell'impresa, sotto ogni profilo: controllo interno di gestione, sistema amministrativo e contabile, organizzazione dei flussi informativi da parte delle controllate, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati ex D.Lgs. n. 231/2001, ecc.;

- **referire** *"al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni centottanta giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate"*.

Si tratta di una informativa periodica da rendere a termini di statuto e comunque almeno ogni 180 giorni. La *"prevedibile evoluzione"* della gestione non è un fatto certo, ma una valutazione che l'organo delegato deve rappresentare al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale, spettando poi a tali organi, nell'ambito dei rispettivi poteri e responsabilità, effettuare le valutazioni finali e trarne le dovute conseguenze anche al fine di assumere eventuali deliberazioni. Le *"operazioni di maggior rilievo"* non sono solo quelle di rilevante ammontare e conseguenze economiche, ma anche le operazioni che, seppure economicamente non significative, sono anomale o non ricorrenti rispetto alla normale attività sociale, o sono in potenziale conflitto o con parti correlate (controllanti e controllate). Inoltre, poiché gli organi delegati devono riferire anche relativamente alle operazioni di maggior rilievo effettuate dalle *"controllate"*, a livello organizzativo la controllante deve curare ed organizzare la trasmissione da parte delle controllate di adeguati flussi informativi.

Ricordiamo pertanto, ai sensi delle disposizioni sopra citate, **l'obbligo degli organi delegati di rendere la dovuta informativa al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale** secondo la periodicità fissata dallo statuto ed in ogni caso almeno ogni 180 giorni. Detto termine dovrebbe decorrere, si ritiene, dall'insediamento degli organi delegati. Questo principio si ritrova nella comunicazione CONSOB 20 febbraio 1997, n. DAC/RM/97001574 (punto 1.1), laddove si raccomanda che il comitato esecutivo e gli amministratori delegati forniscano al consiglio di amministrazione con cadenza periodica un resoconto sull'attività svolta **nell'esercizio delle deleghe**. La richiesta di informativa, quindi, riguardando *"l'esercizio delle deleghe"*, non può quindi che avere una cadenza temporale riferita al periodo di in cui l'organo delegato è in carica, non potendo b stesso riferire su attività di altri. Tuttavia, prudenzialmente si ritiene opportuno che comunque l'informativa in questione venga data semestralmente, quindi, nel caso delle S.p.a. con esercizio coincidente con l'anno solare, rispettivamente entro il 30 giugno e il 31 dicembre di

ciascun anno. Nel caso l'organo delegato non sia stato in carica per tutto il periodo coperto dall'informativa, nell'informativa medesima se ne darà adeguata notizia.

Nel caso in cui gli organi delegati fossero stati già in carica al 1 gennaio 2004, data di entrata in vigore della riforma, la relazione copre il primo semestre 2004 e deve essere quindi datata entro il 30 giugno 2004.

E' opportuno che la citata informativa sia resa in sede di formale riunione del consiglio di amministrazione ed allegata al relativo verbale.

Rammentiamo, peraltro, che **l'obbligo** di cui sopra **concerne unicamente le società per azioni ovvero le società a responsabilità limitata il cui statuto rimandi all'art. 2381 del codice civile in materia di poteri e doveri degli amministratori. A questo proposito, quindi, le S.r.l. che vogliono evitare questo adempimento è bene disciplino specificatamente, senza quindi generici rinvii, la materie dell'attività degli amministratori delegati.**

Lo studio è a disposizione per la predisposizione dell'informativa in questione.